

Rivista scientifica bimestrale di Diritto Processuale Civile

ISSN 2281-8693 Pubblicazione del 2.9.2014 La Nuova Procedura Civile, 5, 2014

Comitato scientifico:

Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Silvio BOLOGNINI (Professore straordinario di Filosofia del diritto) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) -Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) - Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato).

Il giudice può preparare una bozza di sentenza prima della discussione orale, ma non può rendere inutile l'attività difensiva delle parti successiva al suo studio preliminare della causa.

Al giudice, infatti, non è preclusa, dopo il doveroso studio preliminare della causa, la preparazione di un testo provvisorio, che riassuma, sotto forma di sentenza, i risultati dello studio delle questioni e degli argomenti sino a quel momento prospettati e che, naturalmente, è suscettibile di tutte le modifiche e gli aggiustamenti resi necessari dal successivo sviluppo della causa. Infatti, malgrado la redazione in forma di sentenza, quel testo non differisce, quanto al suo valore ed alla sua legittimità, da un semplice appunto. Al giudice non è consentito, invece, di rendere inutile l'attività difensiva delle parti successiva al suo studio preliminare della causa, rendendo definitiva quella bozza di sentenza quando la discussione abbia evidenziato questioni ed argomenti dei quali la decisione deve necessariamente tenere conto. Ne consegue che nel caso di decisione a seguito di discussione orale, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., tanto più quando la questione controversa sia unica e definita in tutti i suoi profili, è irrilevante la circostanza che il giudice prima della discussione orale predisponga la sentenza anche nella parte motiva sulla base degli atti depositati, salvo che ciò si traduca nel mancato esame di questioni di fatto e di diritto prospettate nella discussione, compatibili con le posizioni assunte dalle parti e rilevanti ai fini della decisione ovvero si traduca, comunque, in un pregiudizio per la difesa.

Cassazione civile, sezione prima, sentenza del 14.5.2014, n. 10453

...omissis...

Con il primo motivo il ricorrente deduce la violazione dell'art. 281 sexies c.p.c., dell'art. 35 disp. att. c.p.c., dell'art. 24 Cost.

nonchè degli artt. 112, 161, 281 ss. e 354 c.p.c., deducendo che erroneamente la sentenza impugnata aveva escluso la nullità della sentenza di primo grado, considerato che questa non era stata trascritta a verbale nè allo stesso allegata, non riproduceva le conclusioni delle parti ed era stata predisposta prima della discussione orale nonchè, dopo di questa, letta nel dispositivo, comunicata ai difensori delle parti con consegna di una copia non firmata e depositata subito dopo l'udienza.

Il motivo è infondato in tutti i suoi profili. La mancata trascrizione delle conclusioni delle parti non è mai causa di nullità della sentenza, indipendentemente dalle modalità di pronuncia, quando comunque dalla motivazione risulta che le conclusioni sono state effettivamente esaminate (e plurimis Cass. s.u. 24 ottobre 2005, n. 20469¹; Cass. 10 marzo 2006, n. 5277). Ciò vale anche nel caso di sentenza pronunziata ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. sebbene la decisione non sia stata trascritta nel verbale ovvero a questo allegata e, quindi, non possa giovarsi del fatto che per la sentenza così resa l'esposizione dello svolgimento del processo e delle conclusioni delle parti è superflua poichè essa non è atto distinto dal verbale che la contiene e consiste anche di tutte le altre indicazioni necessarie (ai sensi dell'art. 132 cod. proc. civ.) che siano riportate nelle restanti parti del verbale stesso (Cass. 11 maggio 2012, n. 7268²; Cass. 11 gennaio 2006, n. 216; Cass. 9 gennaio 2004, n. 118).

Neppure il distacco della sentenza dallo schema sopra evidenziato, proprio della fattispecie prevista dall'art. 281 sexies c.p.c., è causa di nullità. Infatti, questa Corte ha più volte chiarito che non è causa di nullità della pronuncia nè il deposito della stessa in cancelleria il giorno successivo, non interrompendo tale dilazione la stringente consecuzione prefigurata dal codice di rito con l'uso dell'avverbio "immediatamente" nel secondo comma della citata norma (Cass. 1 marzo 2007, n. 4883³; Cass. ord. 28 febbraio 2006, n. 4401) nè la mancata

1

La massima ufficiale così recita: l'omessa trascrizione delle conclusioni delle parti nella sentenza importa nullità della sentenza soltanto quando le suddette conclusioni non siano state esaminate, di guisa che sia mancata in concreto una decisione sulle domande ed eccezioni ritualmente proposte, mentre quando dalla motivazione risulta che le conclusioni sono state effettivamente esaminate, il vizio si risolve in una semplice imperfezione formale, irrilevante ai fini della validità della sentenza.

² La massima ufficiale così recita: *nella sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 281 sexies cod.* proc. civ. è superflua l'esposizione dello svolgimento del processo e delle conclusioni delle parti.

³ La massima ufficiale così recita: nel caso di sentenza pronunciata e letta in udienza ai sensi dell'art. 281 sexies cod.proc.civ., non è causa di nullità della pronuncia il deposito della stessa in cancelleria il giorno successivo, non interrompendo tale dilazione la stringente consecuzione prefigurata dal codice di rito con l'uso dell'avverbio "immediatamente" nel secondo comma della citata norma.

lettura del dispositivo in udienza, quando sia comunque avvenuto il deposito immediato ed integrale del dispositivo e della motivazione (Cass. 23 giugno 2008, n. 17028⁴). Invero, nel caso in esame non solo è stata data lettura del dispositivo in udienza, garantendo così l'immodificabilità della decisione assunta, ma ne sono state anche comunicate le motivazioni attraverso la consegna di uno stampato poi sottoscritto dal giudice e depositato in cancelleria. In tal modo è stata garantita non solo l'immodificabilità della decisione, ma anche la sua conseguenzialità rispetto alle ragioni ritenute rilevanti dal giudice all'esito della discussione. Ne consegue che la nullità della sentenza, per inosservanza delle forme previste dall'art. 281 sexies c.p.c. non può essere dichiarata non solo perchè una tale nullità non è prevista dalla legge, ma anche perchè comunque le forme adottate hanno raggiunto lo scopo previsto.

Si deve, infine, escludere che la predisposizione di una bozza sentenza da parte del giudice, prima della discussione, sia di per sè causa di nullità. Al giudice, infatti, non è preclusa, dopo il doveroso studio preliminare della causa, la preparazione di un testo provvisorio, che riassuma, sotto forma di sentenza, i risultati dello studio delle questioni e degli argomenti sino a quel momento prospettati e che, naturalmente, è suscettibile di tutte le modifiche e gli aggiustamenti resi necessari dal successivo sviluppo della causa. Infatti, malgrado la redazione in forma di sentenza, quel testo non differisce, quanto al suo valore ed alla sua legittimità, da un semplice appunto. Al giudice non è consentito, invece, di rendere inutile l'attività difensiva delle parti successiva al suo studio preliminare della causa, rendendo definitiva quella bozza di sentenza quando la discussione abbia evidenziato questioni ed argomenti dei quali la decisione deve necessariamente tenere conto. Ne consegue che nel caso di decisione a seguito di discussione orale, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., tanto più quando la questione controversa sia unica e definita in tutti i suoi profili, è irrilevante la circostanza che il giudice prima della discussione orale predisponga la sentenza anche nella parte motiva sulla base degli atti depositati, salvo che ciò si traduca nel mancato esame di questioni di fatto e di diritto prospettate nella discussione, compatibili con le posizioni assunte dalle parti e rilevanti ai fini della decisione ovvero si traduca, comunque, in un pregiudizio per la difesa (conf. Cass. 5 settembre 2000, n. 11629⁵, con riferimento all'abrogato art. 315 c.p.c., relativo alla discussione orale nel procedimento davanti al pretore). Nella specie il ricorrente non ha lamentato nè un omesso esame nè, comunque, un pregiudizio; ne consegue che non ricorre alcuna ipotesi di nullità nel fatto che il giudice abbia assunto, quale testo definitivo della sentenza, il testo provvisorio da lui predisposto prima

⁴ La massima ufficiale così recita: la sentenza con motivazione contestuale, pronunciata ai sensi dell'art. 281-sexies cod. proc. civ., non è nulla nel caso in cui il giudice non provveda alla lettura del dispositivo in udienza, quando sia comunque avvenuto il deposito immediato ed integrale del dispositivo e della motivazione. Unica conseguenza della predetta omissione, in tal caso, è infatti la dilazione del termine per impugnazione sino al momento della successiva comunicazione alle parti del deposito in cancelleria.

⁵ La massima – estratta da Mass. Giur. It., 2000 – così recita: in caso di decisione della causa a seguito di discussione ai sensi dell'art. 315 c.p.c., la circostanza che il giudice predisponga la sentenza nella parte motiva prima della discussione orale sulla base degli atti depositati è irrilevante, salvo non si deduca che nel corso della discussione orale siano stati prospettati, senza ricevere risposte, aspetti giuridici nuovi compatibili con la domanda introduttiva e con le difese della controparte o utili approfondimenti.

della discussione.

Con il secondo motivo il ricorrente deduce la violazione degli artt. 282, 283, 351, 354 e 161 c.p.c., lamentando che il capo di sentenza relativo alla condanna alle spese sia stato ritenuto suscettibile di provvisoria esecuzione benchè accessorio rispetto ad una statuizione di mero accertamento.

Il motivo è infondato. Infatti, a far tempo dalla sentenza n. 21367 del 10 novembre 2004, richiamata nella sentenza impugnata, la giurisprudenza di questa Corte si è consolidata nel senso che "ai sensi dell'art. 282 cod. proc. civ., così come novellato dalla L. 26 novembre 1990, n. 353, art. 33, la condanna alle spese del giudizio contenuta nella sentenza di primo grado comporta, in quanto tale ed in linea con la tendenza resa manifesta dal disposto dell'art. 669 - septies c.p.c., comma 3, (introdotto dalla stessa L. n. 353 del 1990), la provvisoria esecutività del relativo capo della sentenza, indipendentemente dalla natura - se di condanna, costitutiva o di mero accertamento - e dal contenuto (se di accoglimento, di rigetto o di altro tenore della domanda principale o riconvenzionale o del terzo) della decisione principale, cui la statuizione sulle spese accede" (Cass. ord. 25 gennaio 2010, n. 1283; Cass. 13 giugno 2008, n. 16003; Cass. 3 agosto 2005, n. 16262; Cass. 3 agosto 2005, n. 16263).

p.q.m.

rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 14 marzo 2014. Depositato in Cancelleria il 14 maggio 2014